



PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA' DI TORINO E SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS

PER LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA
DEL CENTRO CIVICOZERO IN VIA MAMELI 3 A TORINO

CITTA' DI TORINO

DIRIGENTE DI AREA

D.ssa MARINA MERANA

PREMESSO CHE:

L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

L'art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni, "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2015 1778/070 del 11.01.2016, ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);

Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 06.10.2017, mecc. 2017 44037/002, è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento, al fine di istruire e valutare le proposte di collaborazione;

Con invio tramite posta elettronica acquisita con protocollo n. 759 del 16.11.2019 dal Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, conservata agli atti, Save the Children Italia Onlus ha presentato la proposta per il recupero architettonico e funzionale di locali di proprietà della Città siti in Via Mameli 3 e per la loro gestione condivisa finalizzata all'implementazione del progetto denominato "CivicoZero" (di seguito, anche il "Progetto"), al momento attuato nell'adiacente Piazza della Repubblica 22/A, indirizzato a garantire protezione ai minori non accompagnati stranieri, minori italiani e giovani adulti presenti sul territorio cittadino, attraverso interventi di outreach su strada, attività espressive, formative, sportive, culturali e di integrazione.

In data 19.11.2019 la proposta è stata valutata positivamente dal Gruppo di Lavoro.

All'esito dell'attività di coprogettazione, verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica, sentita la Commissione Consiliare di cui all'art. 25 del Regolamento che si è espressa positivamente in data 12.12.2019, con deliberazione di Giunta comunale mecc. .../019 del ... è stato individuato l'immobile oggetto della proposta di collaborazione, approvate le linee di indirizzo per la sua gestione condivisa e l'attribuzione di vantaggi economici, indicato nel Servizio Minori e Famiglie della Divisione Servizi Sociali, Socio-sanitari, Abitativi e Lavoro il Servizio gestionale competente per materia e, infine, definito il presente schema di Patto e lo Studio di fattibilità.

Il progetto CivicoZero è stato avviato nel 2015 nella Città di Torino, negli spazi messi a disposizione dal Comune siti in Piazza della Repubblica 22/A, grazie alla collaborazione tra Save the Children e l'Ufficio Minori Stranieri – Servizio Minori dell'allora Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Civica Amministrazione. Il Progetto è stato strutturato sulla base del format sperimentato negli anni precedenti da Save the Children nei centri CivicoZero a Roma e a Milano, beneficiando dell'esperienza e delle competenze specifiche sviluppate dall'organizzazione, impegnata da anni in attività di monitoraggio e supporto dell'accoglienza e protezione di minori migranti nelle zone di sbarco in frontiera Sud e nelle principali città di transito. Il Progetto ha inoltre messo a frutto l'esperienza maturata dal Comune di Torino in quest'area di intervento a partire dal 2003 con il Progetto "Una Finestra sulla Piazza", nato nell'ambito dell'attività svolta dal predetto Ufficio Minori Stranieri, ereditando la rete e le collaborazioni già in atto con il privato sociale e il volontariato del territorio.

In considerazione del numero crescente di beneficiari che nel corso del tempo hanno usufruito delle attività e dei servizi offerti da CivicoZero, gli spazi di Piazza della Repubblica 22/A non sono risultati più sufficienti.

L'unità immobiliare in questione, divenuta di proprietà della Città a seguito dell'estinzione dell'Opera Pia "Zaccaria Liautaud e figli Vincenzo ed Enrico", è assegnata formalmente alla Divisione Servizi Sociali, Socio-Sanitari, Abitativi e Lavoro, censita al NCEU al foglio 1217, particella 12, sub. 34, in gestione ATC (n. identificativo 08821903 001 0003), presente nell'inventario dei Beni Immobili della Civica Amministrazione e attualmente appartenente al patrimonio indisponibile della stessa; in ordine all'immobile è già stata effettuata con esito negativo una verifica di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come accertato con nota prot. 8935 del 22.12.2016 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

La costruzione del complesso edilizio cui i locali oggetto del presente atto appartengono è iniziata in data anteriore al 01.09.1967; successivamente è stato rilasciato il seguente provvedimento edilizio: concessione n. 5/m del 23.05.1990 (prot. 1990-1-641) per lavori di ristrutturazione in Via Lanino 1 e Via Mameli 3 e 5. Documenti non disponibili: classe energetica, indice di prestazione energetica, certificato di agibilità (esiste una richiesta di abitabilità – improcedibile per mancanza del CPI - del 20.11.2006 prot. 1990-2-167 in Via Lanino 1 e Via Mameli 3 e 5), documentazione relativa ai progetti strutturali, certificato di collaudo.

Con riferimento all'art. 1 D.M. n. 37 del 22.01.2008 la Città non fornisce alcuna garanzia circa la conformità degli impianti e delle relative parti condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.

Non esiste dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche indicata nell'art. 11 D.M. LL.PP. n. 236 del 14.06.1989 e art. 77 D.P.R. 380/2001 per gli edifici privati, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 380/2001 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

La proposta di collaborazione è stata valutata positivamente dalla Città, anche con riferimento al nuovo Regolamento n. 391 (Regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2019 1609/070 del 02.12.2019, esecutiva dal 16.12.2019 e che entrerà in vigore a partire dal 16.01.2020, considerato che per quanto riguarda la disciplina dei Patti di collaborazione esiste una sostanziale continuità e coerenza tra quanto disposto dal Regolamento n. 375 e il nuovo Regolamento n. 391; pertanto, i contenuti del Patto risultano conformi sia alla normativa tuttora vigente, sia alla normativa che entrerà prossimamente in vigore.

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona della dott.ssa Marina Merana, Dirigente del Servizio Minori e Famiglie – Area Politiche Sociali - Divisione Servizi Sociali, Socio-Sanitari, Abitativi e Lavoro, la quale interviene non in proprio, ma come rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto dall'art. 61 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (in seguito, Città);

E

Save the Children Italia Onlus, con sede legale in Roma in Piazza di San Francesco di Paola 9, codice fiscale 97227450158, partita iva 07354071008, rappresentata nella persona del Procuratore Speciale Raffaella Milano, nata a Roma il 20/09/1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante della suddetta (in seguito, Associazione);

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto sia il recupero architettonico e funzionale di locali di proprietà comunale, siti in Via G. Mameli 3 a Torino e risultanti dalla planimetria (allegata alla deliberazione che approva questo atto) da parte dell'Associazione Save the Children Italia Onlus secondo quanto meglio dettagliato nello Studio di fattibilità (allegato alla deliberazione che approva il presente Patto), previa messa a disposizione a titolo gratuito degli stessi da parte della Città al menzionato Ente, sia la gestione condivisa dei medesimi locali per la realizzazione del Progetto "CivicoZero" per il

periodo indicato al successivo art. 8.1, da attuarsi secondo modalità che verranno meglio specificate nel Progetto di Gestione di successiva approvazione (per il quale si veda meglio all'art. 2.6 punto 1).

3. I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per le attività che saranno previste dal Progetto di gestione.

4. Ferma restando la destinazione ad uso pubblico dei locali oggetto del presente atto, gli obiettivi, le azioni e gli interventi del Patto sono:

- Realizzare ad opera dell'Associazione l'intervento di recupero architettonico e funzionale dei locali siti in Via Mameli 3 per renderli idonei allo svolgimento delle attività previste dal Progetto CivicoZero secondo quanto verrà meglio dettagliato nel Progetto di gestione; in particolare, tale intervento dovrà essere attuato secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 5 del Regolamento e dalla normativa vigente in materia, nonché finalizzato all'adeguamento degli spazi alle disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alla visitabilità da parte degli utenti disabili ed alla prestazione energetica;
- Garantire l'apertura del Centro CivicoZero e la sua fruizione da parte di minori stranieri non accompagnati, minori italiani e neo maggiorenti in condizioni di vulnerabilità e a rischio di marginalizzazione sociale, devianza e abuso attraverso l'accoglienza presso uno spazio sicuro (in orario diurno) e protetto;
- Garantire l'implementazione delle attività programmatiche del Progetto CivicoZero, quali la realizzazione di interventi di outreach su strada, l'attuazione di servizi di base, lo sviluppo di azioni di supporto e orientamento, di iniziative finalizzate all'integrazione, di percorsi socio-educativi;
- Garantire, previa verifica e valutazione ad opera della Cabina di regia specificata all'art. 2.6 punto 2, la fruizione collettiva degli spazi oggetto del presente atto da parte sia di soggetti del Terzo Settore che volessero organizzarvi attività per lo stesso target o giovani, sia delle e dei giovani interessate/i. Difatti, nello sviluppo delle attività l'Associazione si impegnerà a coinvolgere le varie realtà del quartiere e i giovani che vi risiedono in modo da estendere la rete di supporto già in essere, contraddistinta al momento da collaborazioni con il Tavolo delle educative di strada, i progetti Sottosopra e Underadio della medesima Save the Children, la rete territoriale dell'Accoglienza e la rete dei CPIA. Infatti, il territorio di Porta Palazzo è ricco di associazioni che a vario titolo si occupano di migrazione e migrazione minorile e che nel tempo si sono confrontate intorno a vari tavoli: la nuova sede per la vicinanza nell'isolato con realtà che agiscono anche loro su situazioni di fragilità, ma con target diversi, permetterà di sviluppare progettualità sussidiarie e potenzialmente sinergiche; inoltre, sono attive collaborazioni con soggetti appartenenti al campo dell'istruzione e delle strutture di accoglienza, nonché con vari attori coinvolti nelle azioni a favore dei giovani migranti, tra cui quelle finalizzate al reperimento di soluzioni lavorative ed abitative.
- Realizzare ambienti polifunzionali adatti alla socializzazione degli utenti e allo svolgimento delle attività di Progetto;
- Migliorare il confort ambientale interno;
- Realizzare le attività che seguono:
 - Attuazione di servizi di base nell'ambito di un centro diurno;
 - Realizzazione di laboratori socio-educativi e percorsi partecipativi;
 - Attivazione di percorsi formativi e tirocini professionali;
 - Iniziative di inclusione e integrazione in rete con il territorio;
 - Azioni di supporto all'autonomia;
 - Orientamento ai servizi e supporto legale;
 - Interventi di outreach.

Art. 2. RUOLO E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Progetto di gestione, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca,

pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.

2. Ai sensi dell'art. 12 comma 8 del Regolamento, all'Associazione sono messi a disposizione a titolo gratuito da parte della Città i locali oggetto del presente Patto.

3. Pur tenendo presente quanto previsto al successivo art. 3.1 punto 1 in tema di manutenzioni, l'Associazione si impegna ad eseguire quanto necessario alla realizzazione degli interventi di recupero architettonico e funzionale dei predetti spazi, previa messa a disposizione delle risorse occorrenti, a consultare la Società incaricata della manutenzione impiantistica per conto della Città, a consegnare al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento e alla predetta Società manuttrice copia della documentazione tecnica attinente alla ristrutturazione compiuta su locali e su impianti e delle certificazioni ottenute, nonché a valorizzare e mantenere nelle migliori condizioni e con la massima diligenza detti locali, evitandone utilizzi impropri, raccordandosi con i competenti Uffici comunali per segnalare disfunzioni e anomalie riguardanti la sede o malfunzionamento degli impianti ed eseguendo le attività concordate in conformità allo Studio di fattibilità ed al Progetto di gestione.

L'unità immobiliare oggetto del presente Patto sarà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

4. L'Associazione per la corretta esecuzione delle attività previste si impegna a:

- Garantire la previsione e allocazione delle adeguate risorse finanziarie per i lavori di recupero architettonico e funzionale dello spazio sito in via G. Mameli 3, come da quadro generale di spesa riportato indicativamente nello Studio di fattibilità;
- Relazionarsi con tutti i soggetti organizzati e non che intendano collaborare alla gestione, alla conduzione e alla realizzazione di attività all'interno dello spazio in accordo con gli obiettivi di progetto e previa valutazione della Cabina di Regia;
- Garantire la previsione e allocazione, nei limiti delle disponibilità di budget definite annualmente e sulla base dell'andamento di raccolte fondi comunque attuate dall'Associazione, di adeguate risorse umane e finanziarie per l'implementazione delle attività di gestione. Inoltre, dovrà essere presentato annualmente un report delle attività svolte;
- Supervisionare e coordinare l'accesso e le attività di cui sopra con un approccio sinergico qualora la Cabina di regia valutasse positivamente la proposta di un soggetto di cui al punto 2 del presente comma 4.

5. La Città si impegna a svolgere le seguenti attività:

- Partecipare alla Cabina di regia come previsto dal successivo comma 6 punto 2;
- Garantire il collegamento e il passaggio di informazioni tra il Progetto CivicoZero e l'Ufficio Minori Stranieri finalizzato alla coprogettazione di risposte adeguate ai bisogni rilevati sia dal progetto, che dall'UMS;
- Garantire le forme di sostegno di cui al successivo articolo 3;
- Fornire supporto tecnico nell'iter amministrativo che fosse necessario per l'espletamento delle attività e la realizzazione dei progetti previsti;
- Proporre e agevolare la costruzione di sinergie tra le attività realizzate presso lo spazio e altri progetti o altre azioni della Città o della Circoscrizione relative al tema dei minori migranti o in generale relative all'ambito delle politiche giovanili;
- Prevedere per l'esecuzione del progetto, oltre a quanto già contemplato all'art. 2.6, la sinergia operativa con un operatore appartenente al servizio di "Educativa domiciliare e di comunità", in convenzione con la Città.

6. Gli strumenti per la gestione e il coordinamento delle attività previste sono i seguenti:

- Nomina di 2 referenti delle parti (un referente appartenente all'Associazione e un dipendente comunale appartenente all'Ufficio Minori Stranieri) che si occuperanno del Coordinamento operativo delle attività secondo modalità che saranno meglio dettagliate nel Progetto di gestione, da definirsi, in esito agli interventi di recupero architettonico e funzionale e comunque entro e non oltre il 30.06.2020, da aggiornare periodicamente e da approvare mediante apposito provvedimento deliberativo;
- Costituzione di una Cabina di regia, composta da almeno due rappresentanti dell'Associazione e almeno due componenti del Servizio Minori e Famiglie, che si riunirà almeno due volte l'anno con funzioni di programmazione generale delle attività, cura e gestione degli spazi, approvazione del Progetto di gestione annuale con relativo budget mediante apposito provvedimento di Giunta

comunale, verifica delle risorse finanziarie impiegate e delle destinazioni attribuite ai fondi (come previsto dagli artt. 17 e 20 del Regolamento), definizione di aspetti procedurali quali l'adozione della policy di Child Safeguarding, la gestione della proprietà intellettuale relativa agli output di Progetto, l'applicazione della normativa GDPR, oltre alla pianificazione e gestione concordata delle attività di Comunicazione. Alla Cabina di regia sarà inoltre demandata la valutazione delle eventuali attività proposte da soggetti terzi che dovranno essere coerenti con il Progetto;

- Incontri periodici di programmazione e coprogettazione tra l'Associazione e l'Ufficio Minori Stranieri.

Art. 3. FORME DI SOSTEGNO

I. Per garantire la realizzazione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione e dal Regolamento, la Città prevede le seguenti forme di sostegno:

- Attribuzione alla Città a decorrere dall'avvio delle attività di gestione, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e predeterminate di anno in anno in Cabina di regia, delle spese per le utenze riferite ai locali oggetto del presente atto (telefono, consumi elettrici, idrici e del gas), allaccio e consumi servizio internet, spese di pulizia, della manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica dei locali, delle parti comuni e delle aree verdi/esterne di pertinenza, tassa rifiuti ed eventuali interventi di disinfestazione e disinfezione.

L'attribuzione alla Città delle spese relative alle utenze ha durata annuale, viene ricompresa nel budget di gestione del servizio di cui all'art. 2.6 punto 2 e deve essere rinnovata in sede di approvazione di apposito provvedimento deliberativo.

Tutte le predette spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.

Dati relativi alle utenze:

contatore elettrico autonomo, collocato in cantina, identificato al n. 34 e attualmente non intestato alla Città: POD IT020E00533553;

utenze centralizzate idrica e termica, spese relative all'uso, alla conservazione ed alla manutenzione di servizi e beni condominiali: gli importi sono conteggiati direttamente da ATC in qualità di amministratore (in forza della Convenzione stipulata con la Città di Torino in data 26.01.2010, repertorio n. 3179 del 04.03.2010);

- La Città fornirà in comodato d'uso gratuito beni mobili di sua proprietà e inventariati (come da registro inventario n. 5276), attualmente collocati presso i locali di Piazza della Repubblica 22/A e che risulteranno da apposito elenco, che le parti si riservano di determinare all'avvio delle attività di gestione e che verrà controfirmato da entrambe. Tenendo conto che i locali oggetto del presente atto dovranno essere completamente arredati in maniera adeguata all'uso previsto e alle norme vigenti, l'Associazione si impegna ad acquistare gli ulteriori arredi occorrenti, che dovranno essere conformi a tutte le norme e disposizioni vigenti, in particolare sulla sicurezza e prevenzione infortuni nell'ambiente di lavoro.

- Eventuale sostegno alle attività potrà essere messo a disposizione dalla Città nell'ambito dei propri progetti condotti a titolo volontario o nell'ambito di altre forme di collaborazione attivate dalla stessa.

Art. 4. RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

I. Nel corso dei lavori di recupero architettonico e funzionale e nell'esercizio delle attività di gestione, l'Associazione è responsabile dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.

2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, terminati i lavori di recupero architettonico e funzionale e prima dell'avvio delle attività di gestione sarà sottoscritto da entrambe le Parti un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", che sarà elaborato congiuntamente dalla Città e dall'Associazione e conterrà:

- a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
- b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dall'Associazione;

c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.

3. L'Associazione individuerà in un proprio specifico addetto il/la supervisore/a cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività". Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, l'Associazione si impegna a comunicarlo tempestivamente alla Città.

4. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Patto l'Associazione è responsabile, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compreso il Comune di Torino, anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., incluse le attività di recupero architettonico e funzionale, sollevandone contemporaneamente la Città. In particolare, si impegna dalla sottoscrizione del presente atto a garantire la sorveglianza dei locali.

5. Nel corso dei lavori di recupero architettonico e funzionale l'Associazione provvederà alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale dei locali oggetto del presente atto.

6. L'Associazione si impegna a garantire nei confronti dei propri addetti idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi loro, esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti (compresa morte) che, anche *in itinere*, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività.

7. Dette polizze devono avere la medesima durata del presente Patto o prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza dello stesso. Copia di dette polizze assicurative deve essere consegnata al Servizio Minori e Famiglie.

Art. 5 INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. Fermo restando che gli interventi di recupero architettonico e funzionale competeranno all'Associazione così come già definito all'art. 1.4 punto 1 e che gli interventi di manutenzione straordinaria spetteranno alla Città ai sensi dell'art. 3.1 punto 1, l'eventuale futura realizzazione di interventi e/o di opere dovrà essere concordata tra le parti e sarà eseguita nel rispetto delle vigenti normative.

2. L'Associazione alla scadenza del Patto è tenuta alla rimozione delle opere da essa stessa realizzate, salvo che la Città decida di tenerle o che tale rimozione arrechi nocumento al bene comune urbano.

3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.

4. Le eventuali acquisizioni di opere da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6. PUBBLICITA' DEL PATTO

Il presente Patto sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della Città e dell'Associazione al fine di favorirne la diffusione e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità e verificabilità descritti all'art. 20 comma 3 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzati in base a quanto previsto dal successivo comma 2 e dall'art. 2 e attraverso strumenti che verranno definiti dalla Cabina di regia.

2. La competenza e il monitoraggio del rispetto del Patto per quanto riguarda i soli aspetti tecnici relativi alle manutenzioni di cui agli artt. 2.3 e 3.1 punto 1 saranno attribuiti per quanto di rispettiva competenza al già citato Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale e alla Società manutentrice per conto della Città, mentre, per quanto attiene alla supervisione sulle attività svolte e alla verifica del rispetto delle restanti condizioni contrattuali, saranno attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel già citato Servizio Minori e Famiglie.

3. La documentazione dell'attività di valutazione è realizzata a cura della Cabina di regia e pubblicata sul sito internet ufficiale della Città.

Art. 8. DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di 9 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta attuazione, le Parti potranno rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività di gestione verrà sottoscritto dalle Parti un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività".
3. L'Associazione ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività ha diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto o in caso di risoluzione o recesso anticipato, il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, l'Associazione ha l'obbligo di mantenere il bene in buono stato di uso.

Art. 9 CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto e che non siano concordati nella Cabina di Regia;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per l'Associazione e/o per soggetti terzi;
 - d. altre gravi inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga l'Associazione a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella piena disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10 RECESSO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per motivi di pubblico interesse sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendano gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. L'Associazione può recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a 6 mesi dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento.

Art. 12 SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dell'Associazione. Il presente atto non ha natura patrimoniale; pertanto, ai fini fiscali, si chiede l'applicazione dell'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13 DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per le Parti di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi all'Associazione e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del Progetto "CivicoZero", con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, li

Per Save the Children Italia Onlus
Il Procuratore Speciale
Raffaela Milano

Per la Città di Torino
Divisione Servizi Sociali, Socio-sanitari,
Abitativi e Lavoro
Area Politiche Sociali
La Dirigente del Servizio Minori e Famiglie
Dott.ssa Marina Merana